



Editrice

Liquidazione compenso avvocati, controversie sull'an e rito sommario:  
contrasto giurisprudenziale evidenziato da [Cassazione civile, sezione sesta, sottosezione seconda,  
ordinanza del 25.5.2017, n. 13272](#)

Giulio SPINA\*

## Sommario

<a href="#">La massima</a> .....	2
<a href="#">La questione</a> .....	2
<a href="#">Tesi per cui l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 si applica anche alle controversie sull'an</a> .....	2
<a href="#">Tesi per cui l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 non si applica alle controversie sull'an</a> .....	3

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## La massima

La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente l'attrazione o meno, nell'ambito di operatività dell'art. 14 del [d.lgs. n. 150 del 2011](#), anche delle controversie che, in tema di liquidazione del compenso in favore degli avvocati, coinvolgono l'"an debeatur" e non solo il "quantum".

## La questione

L'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, in tema di **controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato** dispone, al comma 1, che tali controversie (*“le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'[articolo 645 del codice di procedura civile](#) contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”*) sono regolate dal **rito sommario di cognizione** di cui agli [artt. 702 bis e ss. c.p.c.](#), *“ove non diversamente disposto dal presente articolo”*.

Il comma 2 dispone poi che è al riguardo competente *“l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”*, precisando che il tribunale decide in composizione collegiale.

I commi 3 e 4 prevedono da ultimo, rispettivamente, che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente e che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Ciò posto ci si domanda: in tema di liquidazione del compenso in favore degli avvocati **l'art. 14 cit va applicato solo per le controversie che riguardano il quantum, o anche per quelle concernenti l'an debeatur?**

Per approfondimenti si veda lo [SPECIALE Liquidazione onorari e diritti avvocati](#)

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

## Tesi per cui l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 si applica anche alle controversie sull'an

A sostegno di tale orientamento la pronuncia in commento ricorda quanto segue.

- *“Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità per il giudice*

adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda” (Cass. 4002/2016).

- “A sostegno dell'assunto della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l'accertamento dell'an debeatur” si è specificato, tra l'altro, che “l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha marcato una forte discontinuità nel sistema (sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 21675/13, nella cui motivazione - subito dopo l'enunciazione del principio che l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile va proposta con citazione, si legge: "Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150"), così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente” ([Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.02.2017, n. 3993](#)).

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

## Tesi per cui l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 non si applica alle controversie sull'an

A sostegno di tale orientamento la pronuncia in commento ricorda quanto segue.

- “Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui all'art. 28 della Legge 13 giugno 1942 (...) ora assoggettata al rito sommario la cognizione (...), potrà farsi ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all'an della pretesa” (Cass. 13175/2016).
- L'art. 14 del d.lgs 150/2011 ha inciso sul rito e deve ritenersi applicabile unicamente nell'ipotesi in cui si controverta sul quantum del compenso spettante al professionista e non invece ove la vertenza riguardi anche l'an della pretesa, nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve, pertanto, svolgersi avanti al giudice monocratico (Trib. Mantova 16.12.2014).
- L'ordinanza che definisce sull'an del compenso, e non solo sul quantum è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione (Cass. 19873/2015).

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola